

REGOLAMENTO (CE) N. 223/2008 DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2008

relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 127, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede, all'articolo 201, paragrafo 1, lettera b), l'abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al riconoscimento delle associazioni di produttori di bachi da seta ⁽²⁾ a decorrere dal 1° aprile 2008.
- (2) Talune condizioni e taluni obblighi previsti dal regolamento (CEE) n. 707/76 non sono stati incorporati nel regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Al fine di garantire il corretto funzionamento del settore della bachicoltura e per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, è opportuno adottare un nuovo regolamento che stabilisca tali obblighi e condizioni nonché le attuali modalità di applicazione previste dal regolamento (CEE) n. 822/76 della Commissione, del 7 aprile 1976, relativo alle condizioni ed alla procedura di riconoscimento delle associazioni di produttori nel settore dei bachi da seta ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 822/76.
- (5) È opportuno disporre che il nuovo regolamento si applichi a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CEE) n. 707/76.
- (6) L'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede il riconoscimento, nel settore della bachicoltura, delle organizzazioni di produttori che perseguono un obiettivo specifico, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione dei propri membri, l'adattamento, in comune, della produzione alle esigenze del mercato e il

miglioramento del prodotto, la promozione della razionalizzazione e della meccanizzazione della produzione.

- (7) Per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori e assicurare l'unità e l'efficacia delle eventuali misure adottate, è opportuno stabilire per l'insieme della Comunità condizioni e procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della bachicoltura; per ottenere il riconoscimento da parte degli Stati membri, le organizzazioni di produttori devono conformarsi a tali condizioni e procedure.
- (8) È opportuno che il riconoscimento delle organizzazioni di produttori sia subordinato all'esistenza di una comprovata attività economica su scala adeguata connessa alla produzione e alla commercializzazione nel settore della bachicoltura, con possibili deroghe per le regioni a debole capacità produttiva. Tuttavia, poiché negli ultimi anni il numero di bachicoltori è notevolmente diminuito, è opportuno ridurre in misura significativa il numero minimo di produttori necessario per costituire un'organizzazione di produttori riconosciuta, stabilito dal regolamento (CEE) n. 822/76.
- (9) È opportuno completare le disposizioni relative alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento, precisando in particolare le informazioni che devono figurare nella domanda.
- (10) Per informazione degli Stati membri e delle parti interessate, è opportuno che all'inizio di ogni anno sia pubblicato l'elenco delle associazioni riconosciute nel corso dell'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato durante lo stesso periodo.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori di bachi da seta che:

- a) presentano richiesta di riconoscimento;

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 94 del 9.4.1976, pag. 19.